# COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

**Provincia di Cuneo**

**COPIA**

DELIBERAZIONE

N. 47

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: Revisione periodica partecipazioni art. 20 D.Lgs. 175/2016.**

L'anno **2019** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – ALBERIONE Giorgio | Sì | | 7 – ALESSO Luciano | Sì | |
| 2 – PROCHIETTO Antonio | Sì | | 8 – GULLINO Annalisa | | Sì |
| 3 – RASPO Andrea | Sì | | 9 – ALLASIA Massimo | Sì | |
| 4 – BOSIO Elena | Sì | | 10 – BORTONE Giuseppe | Sì | |
| 5 – PIACENZA Ester | Sì | | 11 – DI GIOVANNI Andrea | Sì | |
| 6 – GIOLITTI Maurizio | Sì | | | | |
| | | | TOTALI | 10 | 1 |

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, *Bacchetta Dott. Carmelo Mario,* il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERIONE Giorgio*, SINDACO,* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta comunale N. 25 del 23.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (***annuale entro il 31 dicembre di ogni anno***) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12. del 28.09.2017;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 30 dicembre 2018 il Comune ha effettuato una revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n.29. del 18.12.2018;

**Visti** gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche redatte dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014;

**Viste** le schede di rilevazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti in società redatte dal Ministero del Tesoro,

Rilevato che al 31.12.2018 gli esiti dell'attività di razionalizzazione risultano le seguenti:

1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

- Alpi Acque S.p.a. (partecipazione diretta 0,07%);

2. avviamento delle seguenti azioni di razionalizzazione di cui alle schede B2, B3 e B4 , fusione per incorporazione e messa in liquidazione :

- A.E.T.A. società consortile a r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque s.p.a.): la partecipazione è stata ritenuta dall'ente non indispensabile rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Trattandosi di una società a partecipazione indiretta, è stato valutato di procedere nei confronti della "società tramite" a formulare invito alla dismissione.

- ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque s.p.a:) la partecipazione è stata ritenuta dall'ente non indispensabile rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Trattandosi di una società a partecipazione indiretta, è stato valutato di procedere nei confronti della "società tramite" a formulare invito alla dismissione.

- ENTE MANIFESTAZIONI s.r.l.: (partecipazione diretta 3,27%) avviate le procedure per la messa in liquidazione della società in quanto società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente;

Si precisa che la partecipazione alla Società Alpi Acque S.p.A. risulta necessaria ed attuale anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese, effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito, adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6.

E' volontà dell'Amministrazione ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del servizio idrico integrato, ricorrendo alla società Alpi Acque S.p.A. nelle forme indicate dall'Ente di governo dell'ambito e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l..
Questo nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel "periodo transitorio" che intercorrerà dal passaggio dalla Società Alpi Acque S.p.a. alla nuova società di gestione del servizio idrico e di non diminuire il valore patrimoniale della società Alpi Acque S.p.a., a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale:

- di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Monasterolo di Savigliano alla data del 31.12.2018 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- di dare atto che, alla data attuale, sussistono le condizioni, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, per il mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società:

    - **Alpi Acque S.p.a.** 0,07%

- di sollecitare, per quanto sopra esposto, l'adeguamento statutario da parte di Alpi Acque s.p.a., strumentale all'adeguamento normativo richiesto dal D. Lgs. 175/2016 ed alla attuazione della Deliberazione EGATO n. 12/2018 che ha individuato la Società consortile in house quale modello di gestione unico del servizio idrico integrato;
- di prendere atto che è stato avviato il processo di messa in liquidazione dell'Ente Manifetazioni S.r.l.(alla data del 31.12.2018 la società risulta in liquidazione);

Si evidenzia infine che:

- sussistono le condizioni per l'alienazione e per la sottoposizione alle misure previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 dell'articolo 20 T.U.P.S., delle sotto indicate partecipazioni:
    - società "A.E.T.A. s.c.a.r.l." – tipo di partecipazione "indiretta" – fusione per incorporazione in altra società;
    - società "ALPI AMBIENTE s.r.l." – tipo di partecipazione "indiretta" – fusione per incorporazione in altra società

- il Comune non detiene alcuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

**Viste** le schede relative alla revisione periodica redatte ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come risultanti negli allegati B1, B2, B3 e B4 alla presente deliberazione, redatti secondo le linee guida del Ministero del Tesoro;

**Viste** la scheda relativa allo stato di attuazione della razionalizzazione redatta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come risultanti nell'allegato C alla presente deliberazione, redatti secondo le linee guida del Ministero del Tesoro;

**Considerato** che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Rilevata** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per razionalizzare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto

della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Preso atto** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito** il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma paese,

**DELIBERA**

1. Di approvare la scheda di rilevazione delle partecipazioni pubbliche del Comune di Monasterolo di Savigliano in società, nell'allegato A alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
2. Di approvare le schede relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche in società negli allegati B1, B2, B3 e B4 alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
3. Di approvare la scheda relativa allo stato di attuazione della razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 allegato alla presente deliberazione con la lettera C;
4. Di precisare che non ci sono rappresentanti del Comune presso gli organi di governo delle società partecipate;
5. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
6. di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nella società Alpi Acque S.p.a., partecipazione ritenuta necessaria, anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato, effettuato con deliberazione dell'Ente di governo dell'ambito in data 27 marzo 2019;
7. di sollecitare, per quanto sopra esposto, l'adeguamento statutario da parte di Alpi Acque s.p.a., strumentale a quanto richiesto dal D. Lgs. 175/2016 ed all'attuazione della Deliberazione EGATO n. 12/2018 che ha individuato la Società consortile in house quale

modello di gestione unico del servizio idrico integrato;

8. di dare atto che Ente Manifestazioni s.r.l. risulta in liquidazione alla data del 31/12/2018;
9. di dare atto che permangono le condizioni per l'alienazione de per la sottoposizione alle misure previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 dell'articolo 20 T.U.P.S., delle sotto indicate partecipazioni:

- società "A.E.T.A. s.c.r.l." – tipo di partecipazione "indiretta" – fusione per incorporazione;

- società "ALPI AMBIENTE s.r.l." – tipo di partecipazione "indiretta" – fusione per incorporazione;

10. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
11. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
12. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
13. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
14. che la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
15. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

| |
|---|
| Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:<br>FAVOREVOLE |
| IL SEGRETARIO GENERALE<br><br>F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario |

| |
|---|
| Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere:<br>FAVOREVOLE |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br><br>F.to Bonetto Laura |

IL PRESIDENTE

F.to ALBERIONE Giorgio

Il Segretario Generale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **16 GENNAIO 2020** , ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

*Il Segretario Generale*
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

---

***Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo***

**Monasterolo di Savigliano, Lì 16 GENNAIO 2020** **IL SEGRETARIO GENERALE**

**BACCHETTA Dott. Carmelo Mario**

---

**DIVENUTA ESECUTIVA**

☒ In data **20 DICEMBRE 2019,** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

☐ In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

*Il Segretario Generale*
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario